

# DIFESA AREA MEDICO-SANITARIA

## NOTA INFORMATIVA

### NOTA INFORMATIVA

Contratto di assicurazione di Tutela Legale e Perdite Pecuniarie per la copertura dei rischi nell'ambito dell'Attività Professionale denominato

**Difesa**Area  
**Medico-Sanitaria**

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

### GLOSSARIO

#### A) Assicurativo

<b>Addetti</b>	I soggetti indicati nell'Articolo "Persone Assicurate" delle Condizioni Generali di Assicurazione, fatta eccezione per gli stagisti.
<b>Assicurazione/Contratto</b>	Il Contratto di assicurazione.
<b>Assicurato</b>	Colui a favore del quale opera l'assicurazione.
<b>Carenza Assicurativa</b>	Il periodo dove non c'è copertura contrattuale.
<b>Caso assicurativo/sinistro</b>	La controversia o il procedimento per i quali è prestata l'assicurazione.
<b>Classe di attività</b>	La suddivisione che la Società opera in base all'entità del rischio, da essa stessa determinato, rappresentato dall'attività svolta dal Contraente, da cui la Società fa derivare l'applicazione di una determinata tariffa.
<b>Contraente</b>	Chi stipula il contratto di assicurazione.
<b>Copertura</b>	Il contenuto delle garanzie individuato nelle Condizioni Generali di Assicurazione.
<b>Indennizzo / Risarcimento</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro/caso assicurativo.
<b>Libro Unico del Lavoro</b>	Registro nel quale vengono iscritti i lavoratori subordinati a tempo determinato e indeterminato, i lavoratori interessati a collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto, i lavoratori somministrati o interinali.
<b>Massimale</b>	La somma entro la quale la Società risponde per ogni caso assicurativo / sinistro.
<b>Parti</b>	Il Contraente e la Società.
<b>Polizza</b>	Il documento che prova il contratto di assicurazione.
<b>Premio</b>	Il corrispettivo dovuto alla Società a fronte del rischio assunto in garanzia.
<b>Società/Assicuratore</b>	L'impresa assicuratrice, e cioè D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA
<b>Valore in lite</b>	Il valore del contendere.

#### B) Giuridico

<b>Anno/annualità/annuo/annuale</b>	Periodo di tempo pari a 365 o 366 giorni a seconda dell'anno di calendario cui ci si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferimento al numero di giorni.
<b>Arbitrato</b>	È una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.
<b>Assistenza stragiudiziale</b>	È l'attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice.
<b>Contravvenzione</b>	È un reato (vedi alla voce Reati). Nelle contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.
<b>Danno extracontrattuale</b>	È il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc.. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.
<b>Delitto</b>	È un reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce: - delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia; - delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute; - delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto. Il delitto è punito con la multa o la reclusione.
<b>Diritto civile</b>	È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.
<b>Diritto penale</b>	È il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a

# DIFESA AREA MEDICO-SANITARIA

## NOTA INFORMATIVA

	differenza di quella derivante dalla violazione della legge civile (vedi alla voce Diritto civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell'interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l'imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.
<b>Fase stragiudiziale</b>	E' l'attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, l'arbitrato, la conciliazione paritetica.
<b>Fatto illecito</b>	Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L'illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.
<b>Insorgenza</b> (del caso assicurativo/sinistro)	Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza di Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l'insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso. Più specificamente, l'insorgenza è: - nell'ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato; - nell'ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso; - nell'ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.
<b>Lavoro parasubordinato</b>	Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, senza vincolo di subordinazione, collegato però ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa (D.Lgs. 276/03).
<b>Mese/mensile/mensilità</b>	Periodo di tempo pari a 30 o 31 o 28 o 29 giorni, a seconda del mese di calendario cui ci si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferimento al numero di giorni.
<b>Procedimento penale</b>	Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).
<b>Reato</b>	Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.
<b>Sanzione amministrativa</b>	Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. È quindi solo impropriamente che le sanzioni amministrative si definiscono contravvenzioni, che invece sono veri e propri reati (vedi alla voce relativa). Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici. La competenza a comminare la sanzione amministrativa di solito è dell'Autorità Amministrativa ma in alcuni casi viene comminata dall'Autorità Giudiziaria.
<b>Spese di giustizia</b>	Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto penale).
<b>Spese di soccombenza</b>	Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla Voce Diritto civile).
<b>Spese peritali</b>	Sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).
<b>Transazione</b>	Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.
<b>Vertenza contrattuale</b>	Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.

## A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

### 1. Informazioni generali

a) Il Contratto sarà concluso con D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione – Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 026. Società soggetta alla direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali SpA. Capitale sociale € 2.750.000,00 interamente versato;

b) Sede legale: 37135 Verona (Italia);

c) La Direzione Generale in Italia: 37135 Verona (Italia) – Via Enrico Fermi n. 9/B;

d) recapito telefonico: +39 045 8372611, sito internet: [www.das.it](http://www.das.it), e-mail: [dasdifesalegale@pec.das.it](mailto:dasdifesalegale@pec.das.it);

# DIFESA AREA MEDICO-SANITARIA

## NOTA INFORMATIVA

e) l'Impresa di assicurazioni è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami n.17 "Tutela Legale" (con Decreto Ministeriale 26/11/1959 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 dell'11/12/1959), n.16 "Perdite pecuniarie di vario genere" e n.18 "Assistenza" (Provvedimento Isvap n.2593 del 27/02/2008), ed è iscritta al numero n. 1.00028 sez. I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.

Si rinvia al sito internet dell'Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

### **2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa di assicurazioni**

Il patrimonio netto ammonta a 25,08 milioni di euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 2,75 milioni di euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 15,67 milioni di euro.

L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 2,26 (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).

## **B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

Il contratto alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta.

Avvertenza: la disdetta, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata all'assicuratore almeno trenta giorni prima della scadenza.

Si rinvia all'art. 2 delle Condizioni Generali di Contratto per gli aspetti di dettaglio.

### **1. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni**

Il contratto è destinato all'assicurazione della tutela dei diritti dell'Assicurato per i rischi di assistenza stragiudiziale e giudiziale in qualità di libero professionista e/o dipendente di Ente/Azienda Pubblica o Privata e/o Medico convenzionato con SSN regolarmente abilitato ed iscritto al relativo Albo professionale e delle altre Persone Assicurate nell'ambito dell'Attività dichiarata in polizza.

Il Contraente potrà scegliere di abbinare alla Garanzia di base (articolo 14) le seguenti Coperture (Estensioni di garanzia):

- Vertenze col datore di lavoro (acquistabile solo se il Contraente svolge attività anche o solo come dipendente);
- Anticipo Spese Penale Doloso;
- Spese di Resistenza;
- Pacchetto Contrattuale;
- Vertenze contrattuali con i pazienti, escluso il recupero crediti;
- Vertenze contrattuali con i pazienti, compreso il recupero crediti;
- Pacchetto Difesa al Volante (le garanzie sono riferite sia all'assistenza legale, ramo Tutela legale, che a quelle indennitarie, ramo Perdite Pecuniarie).

L'assicurazione è prestata in base alle Coperture prescelte dal Contraente.

Per i dettagli delle garanzie, si rinvia:

- **sempre** agli articoli 12, 13 e 14 delle "Condizioni Generali di Assicurazione"
- **a seconda delle Coperture prescelte dal Contraente**, ai seguenti Paragrafi: Vertenze col datore di lavoro, Anticipo Spese Penale Doloso, Pacchetto Contrattuale; Vertenze contrattuali con i pazienti escluso il recupero dei crediti, Vertenze contrattuali con i pazienti compreso il recupero dei crediti, Pacchetto Difesa al Volante delle "Condizioni Generali di Assicurazione".

*Avvertenze:*

Le Coperture sopra riportate si riferiscono alla gamma di garanzie offerte dal contratto. Le Coperture specifiche operanti debbono essere individuate nella polizza sottoscritta dal Contraente, per le quali è stato pagato il relativo sovrappremio. Al Contraente verranno consegnate le Condizioni di Contratto relative alle sole Coperture prescelte.

*Avvertenze:*

Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Le principali limitazioni ed esclusioni sono riportati in specificati articoli o paragrafi

- Regolazione Premio Trascorso e Adeguamento Nuovo Premio – art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione;
- Suddivisione del Massimale per grado di giudizio – art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione;
- Ambito e Garanzie – art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione;
- Classificazione dell'attività – art. 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione;
- Esclusioni – art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione;
- Valore in Lite – art. 22 delle Condizioni Generali di Assicurazione;
- Denuncia del Caso Assicurativo e Scelta del Legale – art. 23 delle Condizioni Generali di Assicurazione;
- Gestione del Caso Assicurativo – art. 24 delle Condizioni Generali di Assicurazione;
- Vertenze Contrattuali con i pazienti escluso il recupero dei crediti, paragrafo delle Condizioni Generali di Assicurazione;
- Vertenze Contrattuali con i pazienti incluso il recupero dei crediti, paragrafo delle Condizioni Generali di Assicurazione;
- Esclusioni – Paragrafo Pacchetto Difesa al Volante Condizioni Generali di Assicurazione.

Il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi – limiti minimi di valore in lite, massimali, sottomassimali in base al grado di giudizio e carenze. Si rinvia agli artt. 12, 13, 14, 19, 20, 22, 23 e 24 delle Condizioni Generali di Assicurazione e ai seguenti Paragrafi: Anticipo Spese Penale Doloso, Pacchetto Difesa al Volante delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

# DIFESA AREA MEDICO-SANITARIA

## NOTA INFORMATIVA

---

### ***Esempio numerico di suddivisione del massimale per grado di giudizio:***

In caso di sinistro con spese legali pari a € 10.000,00 e massimale per sinistro pari a € 21.000, che si concluda in fase stragiudiziale o con Giudizio di Primo Grado:

- le spese legali fino a € 8.400,00 (40% di € 21.000,00) verranno totalmente indennizzate/rimborsate;
- le spese legali che eccedono gli € 8.400,00, pari a € 1.600,00, non verranno indennizzate/rimborsate rimanendo a carico dell'Assicurato.

### ***Esempio numerico di limite minimo di valore in lite:***

se il limite minimo di valore in lite è di € 500,00:

- i sinistri di valore in lite fino a € 500,00 verranno indennizzati/rimborsati (nei limiti dei massimali previsti) solo per la fase stragiudiziale;
- i sinistri di valore in lite superiore a € 500,00 verranno indennizzati/rimborsati (nei limiti dei massimali previsti) sia per la fase stragiudiziale che giudiziale.

### ***Esempio di carenza:***

se è presente una carenza pari a 90 giorni:

- i sinistri insorti entro 90 giorni dalla stipula del contratto non verranno indennizzati/rimborsati;
- i sinistri insorti successivamente ai 90 giorni dalla stipula del contratto verranno indennizzati/rimborsati (nei limiti dei massimali previsti).

## **2. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio**

*Avvertenze:*

Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave).

*Avvertenze:*

Il Contraente è tenuto a fornire alla Società tutte le informazioni necessarie per una corretta individuazione del rischio. La Società, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere al Contraente la modifica delle condizioni in corso e/o la variazione del premio, fermo restando il diritto di recesso da parte della stessa. Si rinvia all'art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

## **3. Aggravamento e diminuzione del rischio**

*Avvertenze:*

L'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto agli artt. 1897 e 1898 del codice civile.

*Avvertenze:*

La Società, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere al Contraente la modifica delle condizioni in corso e/o la variazione del premio, fermo restando il diritto di recesso da parte della stessa.

La Società, in caso di diminuzione del rischio, ridurrà il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, fermo restando il diritto di recesso da parte della stessa. Si rinvia all'art.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

### ***Esempio di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio:***

Il Contraente dichiara al momento della stipula del Contratto di appartenere ad una determinata Classe di attività, in base all'attività professionale esercitata in quel momento. Successivamente, in corso di contratto, il Contraente inizia a svolgere un'attività professionale diversa, che si colloca in una Classe di Attività diversa da quella iniziale.

## **4. Premi**

Il pagamento del premio è annuo. Alla stipulazione del contratto è possibile optare per il frazionamento del premio annuo in rate semestrali, quadrimestrali o trimestrali; in tal caso il premio viene aumentato del 3%. Il frazionamento è ammesso purché la singola rata non sia inferiore a € 24,00.

I possibili mezzi di pagamento sono tutti quelli ammessi dalla legge italiana, I pagamenti effettuati in contanti sono consentiti solo qualora l'ammontare del premio annuo (ancorché frazionato) non superi l'importo di € 750,00.

*Avvertenze:*

La Società applica una tariffa differenziata in funzione della Classe di attività esercitata dal Contraente. Le garanzie sottoscritte operano a condizione che l'attività svolta dall'Assicurato sia conforme alla Classe di attività indicata in polizza. Si rinvia all'art. 16 "Classificazione dell'attività" delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

La Società applica uno sconto di premio automatico quando il Contraente attiva la Copertura come Dipendente ed un aumento del premio quando il Contraente attiva la Copertura come Studio associato. Si rinvia agli artt. 16, 17, 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

## **5. Adeguamento del premio e delle somme assicurate**

Le somme assicurate ed il premio possono essere soggetti ad indicizzazione. Si rinvia all'artt. 6 e 7 delle Condizioni Generali di Contratto.

# DIFESA AREA MEDICO-SANITARIA

## NOTA INFORMATIVA

---

### **6. Surroghe/rimborsi**

*Avvertenze:*

Ai sensi dell'art. 1916 del codice civile, l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

*Avvertenze:*

Il contratto prevede all'art.26 delle Condizioni Generali di Assicurazione che tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

### **7. Diritto di recesso**

*Avvertenze:*

Il contratto prevede, sia per il Contraente sia per l'Assicuratore, la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge o dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata, con preavviso di almeno 30 giorni. Si rinvia all'art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

### **8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto**

I diritti derivanti dal Contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile.

*Avvertenze:*

- La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto dei quali l'Assicurato sia venuto a conoscenza entro 360 giorni dalla cessazione del contratto stesso e che siano stati denunciati alla Società nei termini di prescrizione previsti dalla legge, ovvero, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile, entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto a cui si riferisce il caso assicurativo.
- Resta fermo quanto previsto dall'art. 1915 del codice civile per cui se l'assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo, mentre se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto;
- l'Assicurato deve tenere aggiornata la Società su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
- gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l'Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
- l'Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza.

### **9. Legge applicabile al contratto**

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

### **10. Regime fiscale**

Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**

### **1. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo**

*Avvertenze:*

La denuncia del caso assicurativo deve essere fatta tempestivamente come previsto dell'art. 23 delle Condizioni Generali di Assicurazione e con la narrazione del fatto (data, luogo e cause del sinistro) e la trasmissione di tutti gli atti e documenti occorrenti.

Per la gestione del caso assicurativo si rinvia all'art. 24 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

### **2. Reclami**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

**D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA - Servizio Clienti**  
Via Enrico Fermi, 9/B – Verona - CAP 37135;  
fax 045 8351025 - e mail: [servizio.clienti@pec.das.it](mailto:servizio.clienti@pec.das.it)

**La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è il Servizio Clienti.**

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni)

**IVASS - Servizio Tutela Consumatore**  
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma,

# DIFESA AREA MEDICO-SANITARIA

## NOTA INFORMATIVA

---

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve **ed esaustiva** descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

**Il modulo per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere scaricato dal sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it).**

Prima di interessare l'Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

**I sistemi convenzionali di risoluzione delle controversie** sono:

- l'arbitrato: in caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo di un giudizio o di un ricorso la questione potrà essere demandata ad un arbitro secondo quanto stabilito nell'art. 25 delle condizioni generali di assicurazione. In ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'Autorità Giudiziaria.

**I sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo** sono:


- la negoziazione assistita, introdotta con la Legge n. 162/2014 in vigore dal 9.2.2015;
- la mediazione che è obbligatoria negli ambiti individuati dalla Legge n. 98/2013 in vigore dal 20.9.2013.

Le ricordiamo, per l'esperimento dell'azione giudiziaria per far valere la Sua pretesa, la necessità di ricorrere alla mediazione obbligatoria, in quanto prevista come condizione di procedibilità dalla legge per le controversie in materia assicurativa, facendo altresì presente la possibilità di attivare preliminarmente l'arbitrato previsto nelle Condizioni Generali di Assicurazione e la negoziazione assistita facoltativa.

\* \* \*

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

D.A.S. SpA  
Assicurazioni Difesa Legale



Nota informativa Mod. N.I. 1507/DAMS

**I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati a Luglio 2015**